



IMPOSTE SUL REDDITO

Operativa la “stretta” per dividendi e plusvalenze (ma non per tutti)

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Convegno di aggiornamento

Novità fiscali Legge di Bilancio 2026

Scopri di più

Dopo un *iter* travagliato, la **Legge di bilancio 2026** segna un **punto di rottura** rispetto all'architettura fiscale introdotta con la Riforma del 2003 (D.Lgs. n. 344/2003). Se per oltre un ventennio il principio cardine è stato l'esclusione quasi totale dei dividendi e delle plusvalenze per evitare la **doppia imposizione economica a prescindere dalla “pesantezza” della quota posseduta**, il Legislatore introduce ora un **criterio di selezione dimensionale**. A questo si affianca un inasprimento del costo per l'affrancamento delle partecipazioni detenute dai privati, rendendo lo **scenario molto più selettivo**.

La novità più impattante riguarda il **regime di esclusione dalla base imponibile del 95% dei dividendi**. Fino all'entrata in vigore della Legge di bilancio 2026, tale beneficio (che comporta una **tassazione effettiva IRES dell'1,2% circa**) spettava indistintamente a tutte le partecipazioni detenute da società di capitali ed enti commerciali, **indipendentemente dalla percentuale di possesso**.

Con la nuova norma, l'**esclusione del 95%** diventa condizionata. Per accedervi, la partecipazione dovrà soddisfare, alternativamente, **uno dei seguenti requisiti minimi**: una **percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio non inferiore al 5%**, oppure un **valore fiscale** della partecipazione **almeno pari a 500.000 euro**.

In assenza di tali requisiti, i dividendi sono esclusi dal regime di favore. Questa stretta si applica trasversalmente a **tutte le partecipazioni detenute nell'ambito di un'impresa**, restando invece esclusi i **dividendi percepiti da persone fisiche** al di fuori dell'esercizio d'impresa. Va notato, inoltre, che anche **gli enti non commerciali sembrano salvaguardati da questa stretta**, continuando ad applicare le regole speciali (ad esempio, tassazione integrale o esclusione del 50% ex Legge n. 178/2020 per attività di interesse generale), poiché la **loro disciplina non è incardinata direttamente sugli artt. 59 o 89, TUIR**, modificati dalla manovra.

Dal punto di vista temporale, la novità **si applica per i dividendi deliberati a partire dal 1° gennaio 2026**, ragion per cui eventuali distribuzioni di dividendi deliberati prima di tale data



rimangono soggette alle vecchie regole.

La logica restrittiva si estende all'[art. 87, TUIR](#), che disciplina l'**esenzione delle plusvalenze (PEX)**. Anche in questo caso, l'**esenzione del 95% sul capital gain sarà subordinata al possesso**, oltre che dei noti requisiti già previsti, **anche di una partecipazione qualificata** (5% del capitale o 500.000 euro di valore). Tuttavia, il Legislatore ha introdotto una **clausola di salvaguardia temporale** fondamentale per la certezza del diritto. Il nuovo requisito dimensionale si **sommerà a quelli storici** (ininterrotto possesso, residenza fiscale, commercialità) soltanto per **le partecipazioni acquisite a partire dal 1° gennaio 2026**. Ciò crea di fatto un regime a "doppio binario":

- le **partecipazioni acquisite ante 2026 mantengono il vecchio regime PEX** (esenzione indipendentemente dalla quota, purché sussistano gli altri requisiti);
- le **partecipazioni acquisite dal 2026 richiedono anche il rispetto delle nuove soglie quantitative.**

Sul fronte delle **persone fisiche e dei soggetti non imprenditori**, la legge di Bilancio 2026 interviene "solamente" sulla **rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni** (sia quotate che non quotate) **possedute al 1° gennaio 2026**. L'imposta sostitutiva necessaria per l'affrancamento **sale dal 18% al 21%**. Questo incremento modifica drasticamente **l'analisi di convenienza finanziaria**. Poiché **l'imposta sostitutiva del 21% si applica sull'intero valore** (di perizia o valore normale alla data di riferimento), mentre **l'imposta ordinaria sul capital gain (26%) colpisce solo la plusvalenza**, l'operazione diventa svantaggiosa per molti contribuenti. La formula di break-even point evidenzia che **l'affrancamento è conveniente solo se la plusvalenza latente supera l'80,77% del valore totale della partecipazione**. In termini tecnici, **se il costo storico è rilevante rispetto al valore attuale**, il differenziale di aliquota (21% su tutto vs 26% sul guadagno) penalizza la rivalutazione. Ad esempio, una **partecipazione acquistata a 30.000 euro e rivalutata a 100.000 euro costerebbe 21.000 euro di imposta sostitutiva**, contro i 18.200 euro di tassazione ordinaria alla vendita.